

Roma, 23/04/2026
Prot. 835/2026

Spett.li

OFI territoriali

- Loro sedi -

E p.c.:

Gent.mi Sigg.ri

Componenti Comitato centrale FNOFI

Oggetto: Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0) – Operatività e obbligo di alimentazione da parte dei fisioterapisti. Chiarimenti operativi in riferimento a nota del 30.03.2026 prot. n. 650/2026.

Facendo seguito alla nota diramata da questa federazione in data 30.03.2026, trasmessa con finalità informative in aderenza a quanto previsto dal DM 7/9/23, si rappresenta quanto segue.

A causa del moltiplicarsi di differenti interpretazioni, da parte dei soggetti coinvolti, in ordine all'operatività e agli obblighi connessi all'alimentazione del FSE da parte dei professionisti sanitari, la FNOFI ha ritenuto opportuno direttamente interfacciarsi con il Ministero della Salute e con l'Unità di Missione PNRR, deputata al lancio del FSE 2.0, per avere definitive indicazioni da inoltrare ai propri iscritti.

Dal confronto, è emerso che:

- Il fisioterapista, pur rientrando tra i soggetti tenuti ad alimentare il fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. d) del DM 7 settembre 2023, non produce alcun documento tra quelli indicati dall'art. 3 comma 1 e dall'allegato A del medesimo decreto, disciplinante il contenuto del FSE. Quindi, pur se il fisioterapista è a pieno titolo tra i professionisti sanitari deputati a popolare il FSE, non ha ad oggi incombenze da ottemperare nel merito;
- È in fase di elaborazione un successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 7/9/23, per disciplinare i contenuti degli ulteriori dati e documenti del FSE, alla cui strutturazione la FNOFI sta già prestando la propria collaborazione per l'individuazione di quanto di competenza dei fisioterapisti.
- I dati e i documenti di competenza dei fisioterapisti che saranno previsti nel nuovo decreto, dovranno alimentare il FSE attraverso l'uso di gestionali informatici che consentano l'interoperabilità. A tale fine, occorrerà individuare fornitori – software house – che assistano i professionisti, adeguando eventuali sistemi esistenti, oppure producendone di nuovi; a tal riguardo, la FNOFI ha già sollecitato gli operatori del settore.

Le ipotesi di lavoro di redazione del nuovo decreto prevedono che nel FSE il fisioterapista possa fornire i seguenti contenuti:

- dati del paziente
- anamnesi
- valutazione funzionale iniziale
- risultati di eventuali scale di valutazione utilizzate
- programma riabilitativo
- valutazione funzionale finale
- eventuali follow-up

Si può rappresentare sin d'ora, altresì, che i dati dovranno essere generati in modo tale che possano essere agevolmente estratti (compito del gestionale), al fine di ottimizzare la interoperabilità tra le varie piattaforme presenti e future (attivate dalle Regioni e utili per avere un quadro clinico completo del paziente).

In conclusione, si rappresenta che ad oggi nessun adempimento e obbligo è previsto a carico del fisioterapista in ordine al fascicolo sanitario elettronico. Ogni futura variazione dell'attuale assetto verrà comunicata per tempo da questa Federazione, che rimane a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

Si coglie l'occasione per invitare tutti gli Ordini ad una proficua interlocuzione con le rispettive Amministrazioni regionali, in modo da verificare le azioni regionali, dandone informazione a questa Federazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Piero Ferrante